



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'ordine d'allacciamento alle canalizzazioni comunali
(dell'11 dicembre 2023)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

Richiamati gli artt. 44 e segg., 61 e segg. della Legge di applicazione dalla Legge federale contro l'inquinamento delle acque

Visto il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 9 febbraio 2010, aggiornato il 12 aprile 2021 (in seguito RCan), in particolare gli artt. 11, 12, 16 cpv.1 e 45 cpv. 2;

in ossequio all'art. 192 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);

ORDINA:

- | | |
|--|--|
| Scopo | Art. 1 La presente ordinanza si prefigge lo scopo di disciplinare le modalità di allacciamento alle canalizzazioni comunali e/o consortili da parte dei proprietari che dispongono di un impianto privato di depurazione e che si trovano all'interno della zona di smaltimento definita dal PGS. |
| Obbligo
(art. 8 RCan) | Art. 2 È fatto obbligo ai proprietari che adempiono ai requisiti elencati all'art. 1 di eseguire l'allacciamento definitivo delle acque luride a partire dalla messa in esercizio della canalizzazione pubblica. |
| Domanda di costruzione
(art. 11 RCan) | Art. 3 I proprietari sono tenuti a presentare la domanda di costruzione nelle forme della notifica al Municipio entro 2 mesi dalla decisione municipale di allacciamento alla canalizzazione pubblica. I proprietari interessati saranno avvisati personalmente mediante lettera raccomandata. |
| Termine
(art. 12 RCan) | Art. 4 L'esecuzione delle opere dovrà avvenire al più tardi entro 6 mesi dopo il rilascio della licenza edilizia. |
| Fosse settiche esistenti
(art. 45 RCan) | Art. 5 Gli attuali allacciamenti dotati di fossa settica (sado) devono essere modificati. In particolare, è obbligatoria l'eliminazione della fossa settica previa vuotatura, disinfezione e riempimento con materiale idoneo. |
| Verifica | Art. 6 Prima della copertura delle canalizzazioni e degli impianti il Municipio, e per esso il responsabile incaricato, provvederà a eseguire le necessarie verifiche per assicurare la conformità delle opere. |
| Doveri dei proprietari | Art. 7 I proprietari soggetti all'obbligo di allacciamento sono tenuti ad avvisare tempestivamente l'Ufficio tecnico comunale a conclusione degli interventi e a fornire le informazioni richieste e, se necessario, a svolgere e tollerare indagini. |



**Nuove costruzioni-
Procedura**

Art. 8 Per le nuove costruzioni l'istante dovrà, a partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, presentare la domanda di allacciamento contemporaneamente alla domanda di costruzione. Per le verifiche del caso valgono le disposizioni previste agli artt. 6 e 7 della presente Ordinanza municipale.

Avviso ai proprietari

Art. 9 Il Municipio darà comunicazione della presente ordinanza a tutti i proprietari interessati, scaduti i termini di pubblicazione.

Entrata in vigore


Art. 10 La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.

**Pubblicazione e rimedi
di diritto**

Art. 11 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a far data dal 15 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 192 LOC.

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione ai sensi dell'art. 208 LOC.

Il Sindaco:


Giovanni Berardi

Per il Municipio



Il Segretario:


Daniele Jarmorini